



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Nr. 731 del 2023 R.G. sez. Lavoro.

Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg. Magistrati

Dott. Dionigio Verasani - **Presidente**

Dott. Cristina Giusti - **Giudice**

Dott.ssa Marianna Molinaro - **Giudice rel.**

-esaminato il reclamo al collegio, presentato da IZZO LUISA NELLA, per la revoca dell'ordinanza di rigetto, emessa in data 26.1.2023, nel giudizio cautelare n. 6371 del 2022;

-udite le parti nel corso dell'udienza camerale, a scioglimento della riserva assunta;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 9.11.2022, l'istante in epigrafe esponeva:

di essere cittadina italiana, residente nel territorio nazionale da sempre e di aver presentato, in data 07/06/2019, domanda di riconoscimento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, ex D.L. n. 4/2019;

che l'INPS, con provvedimento del 16/07/2019, prot. n. INPS-RDC-2019-1637783, accoglieva la domanda della ricorrente e le erogava la prestazione per mesi 18;

che, in data 26/01/2021, la ricorrente chiedeva il rinnovo della prestazione, che le veniva regolarmente accordato;

che, in data 01/08/2022, la ricorrente, sempre in possesso di tutti i requisiti di legge, inoltrava domanda di riconoscimento del diritto a percepire (rectius continuare a percepire) la prestazione oggetto del presente giudizio;

che la domanda, recante prot. n. INPS-RDC-2022-6269045, non veniva mai definita con un provvedimento ufficiale e che, effettuando un controllo casuale tramite sito web INPS, al servizio "reddito di cittadinanza" ed alla voce "esiti" relativa alla domanda di agosto 2022, si rinveniva il seguente messaggio: "richiedente condannato con sentenza definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta (art. 7 co. 3 D.L. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019)";



che la ricorrente, appartiene ad un nucleo familiare composto da se stessa e da suo figlio maggiorenne (Garofalo Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 12/01/1995 c.f. GRFVCN95A12C129M) (cfr. attestazioni ISEE e relative DSU degli anni 2020, 2021, 2022 allegate in atti);

- che nessuno dei due familiari, componenti il nucleo di cui sopra, aveva riportato nei 10 anni antecedenti la domanda alcuna delle condanne definitive previste dal co. 3 dell'art. 7 D.L. 4/2019, come risultante dai certificati del Casellario Giudiziale, allegati al ricorso introduttivo.

Tanto premesso, dedotta la fondatezza della pretesa e le ragioni di imminenza ed irreparabilità, adiva questo Tribunale in via di urgenza, formulando le seguenti conclusioni: “Accertare che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L. 4/2019 conv. in L. 26/19 per *l'ottenimento della prestazione richiesta (Reddito di Cittadinanza) sin dall'epoca della domanda amministrativa dell'agosto 2022*; - *Per l'effetto, ordinare all'INPS in persona del l.r. l'immediata definizione della domanda di reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019 prot. n. INPS-RDC-2022-6269045, disponendone l'accoglimento* nella sussistenza di tutti i presupposti di legge e condannando il resistente al pagamento dei ratei di prestazione dal settembre 2022”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS il quale deduceva la infondatezza del ricorso, per insussistenza del fumus boni iuris.

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, ritendendo insussistenti i presupposti di legge per la fruizione del beneficio.

Avverso la determinazione del primo giudice, interponeva reclamo la IZZO, asserendo la violazione del diritto di difesa, evidenziando, in ogni caso, il diritto a fruire del beneficio in parola.

Resisteva la parte reclamata.

Il Tribunale, all'udienza del 24.3.2023, uditi i procuratori, si riservava la decisione.

In punto di diritto, va premesso che attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso introdurre, secondo quanto più volte rilevato dalla Suprema Corte, un generale mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso e collegiale. Quest'ultimo è, quindi, investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che si instaura a seguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione.



Ciò premesso, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla asserita violazione del diritto di difesa.

Invero, l'istante ha formulato una richiesta di provvedimento d'urgenza, il cui ricorso deve essere supportato dal *fumus boni iuris*, cioè dalla presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino il convincimento della esistenza e della tutelabilità del diritto azionato.

Tanto precisato, va rilevato che la parte reclamante ha contestato il provvedimento di revoca del beneficio, asserendo di non essere tenuta a dichiarare la sussistenza della condanna in questione ed ha dedotto la inapplicabilità della revoca della prestazione, nel caso di condanna con il beneficio della non menzione nel casellario ed ha proposto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 7 comma 3 del dl 4 del 2019 e, in via graduata, ha chiesto rimettersi la questione di legittimità della norma alla Corte Costituzionale.

Ad avviso del Tribunale, il reclamo è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Quanto al primo motivo di doglianza, va rilevato che la censura sollevata dalla parte reclamante non coglie nel segno.

Invero, il certificato prodotto in giudizio dall'I.N.P.S. è il certificato del Casellario Giudiziale di cui al comma 3 dell'art. 28 del D.P.R. 313/02: certificato generale.

L'acquisizione dei dati del Casellario Giudiziale è, quindi, conforme a Legge.

Ciò posto, è noto che il comma 8 dell'art. 28 del D.P.R. n. 313/02 dispone che nelle dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a proprio carico non sia obbligatorio indicare le condanne elencate nel I comma dell'art. 24.

La questione dirimente ai fini della decisione circa il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, tuttavia, non investe ciò che fu indicato nella domanda amministrativa presentata all'I.N.P.S., ma l'esistenza in sé di una condanna penale definitiva, per uno dei reati indicati nel D.L. n. 4/2019 al comma 3 dell'art. 7.

La circostanza che Izzo Luisa Nella non abbia indicato la condanna all'atto della presentazione della domanda è elemento non dirimente ai fini di causa, in quanto è chiara la volontà del legislatore di collegare l'esclusione dal diritto al reddito di cittadinanza al fatto oggettivo dell'esistenza della condanna penale.

Invero, il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, all'art. 7 comma 3 dispone che: "3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,



per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.

Le condanne sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio, solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che già erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali.

Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la IZZO, dal certificato storico del Casellario Giudiziario, versato in atti dall' INPS, risulta essere stata condannata, in data 27.1.2016, dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di ricettazione, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa di 1.000,00 Euro.

Pertanto, la sospensione del beneficio risulta conforme al dato normativo.

La reclamante ha sostenuto, inoltre, che le condanne che beneficiano della non menzione nel casellario non sarebbero ostative al riconoscimento del reddito di cittadinanza.

La tesi non può essere condivisa, in quanto contrasta con il dato letterale della norma che esprime, anzi, con chiarezza, la volontà del legislatore di creare un automatismo tra condanna penale e perdita del diritto al reddito di cittadinanza.

Nella ipotesi al vaglio, peraltro, non risulta che si sia in presenza della non menzione, ordinata dal Giudice, ai sensi dell'art. 175 c.p.

La condanna di cui è causa non compare nel “certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato” quale mero effetto amministrativo previsto dalla lettera e) dell'art. 24 del D.P.R. 313/02 per le pene detentive fino a due anni.

Infine, deve ritenersi che la lettura costituzionalmente orientata proposta dalla reclamante, come correttamente rilevato dalla difesa dell'ente, concretizzerebbe, di fatto, un'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019.



La norma è chiara nel richiedere, per accedere al beneficio, oltre al possesso di requisiti positivi anche requisiti negativi (non avere condanne per alcune tipologie di reato), elementi che non possono essere obliterati.

La richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale è inammissibile e, in ogni caso, prima facie manifestamente infondata.

L'inammissibilità consegue alla ontologica incompatibilità tra procedimento cautelare- interinale e diretto a garantire una immediata tutela sulla base di una evidente fondatezza della domanda- e la istanza di rimessione degli atti alla Consulta, che investe nel caso di specie l'esistenza di una norma che, addirittura, esclude l'esistenza del diritto azionato.

Ad ogni buon conto, la stessa appare manifestamente infondata: siamo in presenza di una norma imperativa che dispone la revoca "immediata" e "di diritto" del reddito di cittadinanza, senza lasciare alcun margine di discrezionalità amministrativa e senza stabilire eccezioni di alcun tipo. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale ed in funzione di giudice del lavoro: rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata; nulla per le spese.

Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di Consiglio del 24.3.2023

Il Giudice est.

dott.ssa Marianna Molinaro

Il Presidente

dott. Dionigio Verasani

